

Comune di TREPUZZI (Provincia di Lecce)

DECRETO

N. 15 DEL 16/05/2022 PROT. 6655

OGGETTO:

Impugnazione nota AGER n. 3152 del 15/03/2022 di rigetto della candidatura della ARO LE3 per la realizzazione di un impianto di compostaggio in agro di Arnesano

IL SINDACO

Premesso:

- che, con nota del 01.03.2022 prot. n. 1916/2022, il Comune di Arnesano ha manifestato la disponibilità di candidare al finanziamento di cui all'Avviso PNNR M2C.1.1 1.1 Linea d'Intervento B, un impianto di compostaggio di rifiuti da realizzarsi su di un'area di sua proprietà a servizio dell'ARO LE 1;
- che nella seduta del 03/03/2022 (verb. n. 4) l'Assemblea dei Sindaci dell'ARO Lecce 1 ha manifestato "... interesse ed apprezzamento per la proposta del Comune di Arnesano e, a tal fine, si dichiarano disponibili a fornire formale appoggio all'iniziativa, nonché partnership al Comune di Arnesano ed all'intero ARO Lecce 3 per la realizzazione di un impianto di compostaggio sul detto terreno di proprietà del Comune di Arnesano, ubicato in agro di Lecce, esteso circa 10 ettari, ricadente nell'area compresa tra la S.S. 7 Ter e la statale Villa Convento Lecce, da candidare nell'ambito dell'Avviso PNNR M2C.1.1 1.1 Linea d'Intervento B"
- che, previa analoga deliberazione dell'ARO Lecce, il progetto è stato sottoposto all'AGER con richiesta di sua trasmissione al Ministero IMS ai fini del finanziamento di cui si è detto;
- che con nota del 15/03/22 n. 3152 il DG di AGER ha rigettato la proposta di messa a disposizione di un'area di proprietà del Comune di Arnesano denominata "Sementello", per la realizzazione di un "Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di biometano e compost presentato dall'ARO";

Considerato:

- che, anche a valle di tale diniego da parte di AGER risulta che il progetto in questione sia stato

trasmesso dall'ARO LE 3 al MIMS per il successivo iter della pratica;

- che vi è la necessità di realizzare un impianto di compostaggio dei rifiuti organici nella Provincia di Lecce e come già chiarito in sede di riunione dei comuni costituenti l'ARO LE 1 la soluzione prospettata dal Comune di Arnesano avrebbe l'indubbio vantaggio rispetto alle altre ipotesi avanzate di non avere costo alcuno relativamente all'acquisizione dell'area che viene messa a disposizione dal Comune di Arnesano a titolo gratuito;

Considerato altresì:

- che è pertanto interesse ad impugnare la suddetta nota AGER n. 3152/22;
- che, l'art. 4 dell'all.B al DM 28/09/2021 n. 396 (bando della procedura di che trattasi) consente la presentazione delle domande esclusivamente per il tramite degli EOGA e, pertanto, il suddetto diniego da parte di AGER di trasformare il progetto di che trattasi determina il cero rigetto da parte del Ministero, sì da rendere necessaria l'impugnazione anche di tale atto, in parte qua, e comunque di tutti gli atti ostativi alla possibilità di concorrere con detto progetto ai finanziamenti di cui al PNRR;

Evidenziata l'urgenza di provvedere al conferimento dell'opportuno incarico legale al fine di impugnare la nota AGER e ogni altro atto presupposto;

Sentito telefonicamente, l'Avv. Adriano TOLOMEO, con studio in Lecce Via Oberdan n. 70, iscritto al foro degli Avvocati di Lecce, il quale ha dato la propria disponibilità ad assolvere il ridetto mandato professionale comunicando che il compenso sarà contenuto nei minimi tabellari previsti dal Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018;

Considerato ancora che per costante e recente orientamento giurisprudenziale ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente "l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta (più diffusamente sul punto Tar Campania Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674), l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere". (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671);

Visto il d.lgs. 267/2000;

DECRETA

- 1. Di impugnare nota AGER e ogni altro atto presupposto e comunque di tutti gli atti ostativi alla possibilità di concorrere con detto progetto ai finanziamenti di cui al PNRR;
- 2. Di conferire con il presente atto, incarico legale per conto dell'amministrazione comunale all'Avv. Adriano Tolomeo, con studio in Lecce Via Oberdan n. 70, iscritto al foro degli Avvocati di Lecce;
- 3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Legali il compimento di ogni atto di gestione, conseguente ed inerente il presente atto, ivi incluso l'impegno di spesa per le competenze professionali che saranno contenute nei minimi tabellari previsti dal Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018, come comunicato verbalmente dall'Avv. Adriano Tolomeo.

Lì 16/05/2022

IL SINDACO f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

	O	DI	T A
•	u	ואו	I A

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 623 il 16/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 16/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.toDott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Trepuzzi, 16/05/2022